



# CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**174**  
**13/12/2017**

**OGGETTO: FISSAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE E DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI ED ESTIVE PER L'ANNO 2018**

## **IL RESPONSABILE SERVIZI AL TERRITORIO**

Premesso che:

La Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999, all' art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza di determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d..saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza ( sulla base degli indirizzi unitari espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riunita nell'ambito della Conferenza Stato Regioni di cui al D.Lgs. 281/197 del 24.03.2011) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 32-6031 del 01.12.2017 , prevedendo per l'anno 2018 le seguenti scadenze:

- **inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania, venerdì 5 gennaio 2018**
- **inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio, sabato 07 luglio 2018**

Nel suddetto atto deliberativo della Regione Piemonte è ribadito:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge, in caso di violazione.

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel Ns. territorio in un' unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori commerciali.

Tutto ciò premesso:

Vista la Legge Regionale del 12.11.1999 n. 28 e seguenti modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;

Vista la D.G.R. 16-4101 del 24.10.2016 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## **DISPONE**

- 1) di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2018 nell'arco di tempo:
  - **inizio saldi invernali: da venerdì 5 gennaio 2018 a venerdì 2 marzo 2018**
  - **inizio saldi estivi: da sabato 7 luglio 2018 a sabato 1 settembre 2018**

- 2) le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della Legge Regionale n. 28/99;
- 3) di revocare ogni disposizione precedente incompatibile con il presente provvedimento;

### **RENDE NOTO CHE**

- A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, Art. 1 comma 2, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi invernali ed estivi). L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.
- Ai sensi dell'Art. 15 c. 3 della Legge Regionale più volte citata in premessa, “ nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento o fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;
- Ai sensi del comma 5 dell' art. 15 del D.Lgs. 114/1998 “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”;
- L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06.09.2005 n. 206;
- Ai sensi dell'art. 14/Bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004, “ nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”.

**BALLARI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.**